

Due sentenze confermano la deducibilità piena delle polizze per il trattamento di fine mandato

Il mio assicuratore mi ha proposto di stipulare una polizza di trattamento di fine mandato come amministratore della mia società, dicendo che si tratta di una sorta di agevolazione per abbattere l'imponibile. Volevo sapere se c'è questo vantaggio fiscale sul quale il mio commercialista è scettico.

— Marco C.

Probabilmente il suo commercialista è meno aggiornato del suo agente che (anche per scopi commerciali) avrà appreso con gioia le novità in arrivo per le polizze utilizzate per accantonare il Trattamento di fine mandato dell'amministratore.

Non sono fringe benefit e sono anche interamente deducibili. Con due sentenze simili depositate il 30 gennaio scorso (36 e 37/2024) la Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte ha infatti chiarito le regole sulla deducibilità delle quote accantonate come Tfm dell'amministratore oltre i limiti previsti per il Tfr dei dipendenti e ne ha vietato la doppia imponibilità.

L'Agenzia delle Entrate (Ade) aveva contestato Ires per maggiori redditi di impresa, e Irpef più addizionali per maggiore imponibile per l'amministratore, in relazione a una polizza vita Tfm pari al 42% del compenso di quest'ultimo per l'anno 2014, superando così secondo l'Ade, il limite da Tfr (7,40% della retribuzione annua, ex articolo 2120 Codice civile) con un «importo sproporzionato, non congruo e non ragionevole». Sempre a giudizio delle Entrate, il costo della polizza «è da ritenersi un fringe benefit e quindi, come tale, tassabile come ulteriore compenso all'amministratore».

Con il ricorso in primo grado il contribuente - assistito da Daniele Terranova (Martinez&Novebaci) - otteneva una statuizione sul fringe benefit - escluso - mentre l'Agenzia ha portato in appello anche l'asserito «mancato interesse» della società nella polizza visto che «in caso di morte i beneficiari sono gli eredi» e quindi «non vi è alcuna correlazione tra la polizza e il Tfm».

Per la Corte di II grado si distinguono infatti dalle po-

lizze vita cosiddette Key man perché l'assicurato non è la società, nel caso in cui perda il suo uomo chiave, ma è l'amministratore stesso e i suoi eredi, sebbene nel caso vita sarà la società come contraente ad occuparsi del riscatto della polizza e del versamento come Tfm.

Quindi «le somme pagate alla assicurazione non sono nella immediata utilizzabilità dell'amministratore» solo gli eredi ne potrebbero godere - e tassarle come fringe benefit si sommerebbe a quella che l'assicurazione effettuerebbe al momento della corrispondenza agli eredi «con evidente duplicazione di tassazione». Pertanto «vantaggio fiscale astrattamente ed ipoteticamente in futuro sussistente, elusione o peggio evasione fiscale attuale insussistente». Quanto al «tetto» alla polizza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato «possono essere dedotte in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo».

Sull'altro fronte, i giudici hanno seguito gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di dedurre le quote di Tfm, purché sia stato previsto con delibera assembleare prima dell'inizio del rapporto. Se si intende utilizzare una polizza vita per l'accantonamento del Tfm, è opportuno prevedere già nello statuto la possibilità di corrispondere all'organo amministrativo un'indennità di fine mandato e, successivamente, con apposita delibera assembleare, stabilire sia l'importo sia lo specifico strumento che si vuole utilizzare per l'accantonamento.